



CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO I SESSIONE 2025

3-4 settembre 2025

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei e mobili.

Ruoli e funzioni:

Coordinamento Sicurezza (CSP/CSE) e Responsabilità del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)

Relatore: Ing. Cosma Baio

La sicurezza sui luoghi di lavoro

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)
(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. NOVEMBRE 2023

DOCT. ING. GIANFRANCO AMATO - DOCT. ING. FERNANDO DI FIORE

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE IL CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI www.gazzettaufficiale.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUITO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO DI  **IL LAVORO ASSOCIATI**

QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA:  **CC BY-SA 4.0**

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>

Versione aggiornata su <http://www.8108amatodifiore.it>

***D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. =
TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO***

I cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente elevati



Il «testo unico» sulla sicurezza (d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) ha parzialmente ridefinito la disciplina precedente (d.lgs. 494 del 14 agosto 1996 e s.m.i.) disponendo, diversamente dal passato, che la sicurezza nei cantieri vada sempre pianificata ove siano presenti più imprese, senza eccezioni di sorta

In via generale anche per il settore edile la sicurezza presenta tre elementi di attenzione:

1. L'individuazione e la valutazione di tutti i rischi concreti e la conseguente predisposizione delle misure idonee a prevenirli (misure di prevenzione e protezione)

2. la comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione, attraverso la formazione e la segnaletica

3. L'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli eventualmente insorgenti in fase esecutiva

I destinatari a vario titolo della disciplina sulla sicurezza nei cantieri sono:

1. **Committente /RUP – Resp dei lavori negli appalti pubblici --- Committente o se nominato Responsabile dei lavori (negli appalti privati);**
2. **Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;**
3. **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;**
4. **Datore di lavoro impresa affidataria esecutrice e lavoratore autonomo**



Gli strumenti messi a disposizione per perseguire la sicurezza sono :

- 1. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**
- 2. Piano operativo di sicurezza (POS)**
- 3. Piano sostitutivo di sicurezza (PSS)**
- 4. Fascicolo dell'opera (FO)**
- 5. Verbalizzazione delle verifiche, delle riunioni periodiche e delle informazioni trasmesse**

Senza ombra di dubbio la corretta individuazione dei soggetti e delle loro funzioni è fondamentale nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro **in quanto ad essi vengono attribuiti precisi adempimenti (obblighi) con conseguenti responsabilità sanzionate** sia in via amministrativa, penale che civile (risarcimento del danno)

Passiamo alla definizione dei ruoli e specifici obblighi

CHI E' IL COMMITTENTE

Il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera (es. il proprietario, l'amministratore di condominio, il locatario) che, al fine di realizzare o ripristinare un'opera edile, decide di affidare i lavori ad un'impresa o ad uno o più lavoratori autonomi

Se il Committente delega tutti od alcuni dei propri compiti, sgravandosi dalle responsabilità connesse, dovrà designare la figura del Responsabile dei Lavori, soggetto qualificato e competente, che deve avere la possibilità di decidere autonomamente nello svolgimento dei compiti a lui delegati

QUALI SONO I COMPITI DEL COMMITTENTE

In primis la verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli operatori come stabilito dall'art. 90,co. 9 del D. Lgs. n. 81/2008

Per qualsiasi entità e tipo di cantiere

Il Committente trasmette all'Amministrazione concedente titolo abilitativo, prima dell'inizio dei lavori, quanto segue:

- a) copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08 ove richiesta;**
- b) DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;**
- c) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell'organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti**

LA NOTIFICA PRELIMINARE Obbligo del Committente o Responsabile lavori se nominato



QUANDO PROCEDERE:

1. **cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici;**
2. **cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica che ricadono nell'ipotesi di cui al punto 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;**
3. **cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini – giorno**

Contenuti minimi -ALLEGATO XII

- 1. Data della comunicazione.**
- 2. Indirizzo del cantiere.**
- 3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 4. Natura dell'opera.**
- 5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**
- 7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).**

Contenuti minimi -ALLEGATO XII

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

IMPORTANTE!

La notifica preliminare va inviata alle AA.SS.LL. solo ed esclusivamente attraverso il sistema GISA Sicurezza Luoghi di Lavoro (Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 517 del 19/12/2022).

Per l'invio della notifica esiste anche il sistema informativo S.I.N.O.P. (Sistema Inserimento Notifiche Preliminari), dedicata al comparto edile in provincia di Salerno.

Per i soli lavori pubblici la notifica preliminare va inviata anche al Prefetto (Legge 132/2018).

Altri OBBLIGHI DOCUMENTALI per il committente/Resp. Lavori

1. **Designazione dei coordinatori per la sicurezza: CSP (art. 90 comma 3) e/o CSE (art. 90 comma 5 e art. 92 comma 2, ovvero art. 90 comma 11), ricorrendone le condizioni;**
2. **Comunicazioni del committente o del responsabile dei lavori alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori (art. 90 comma 7) (AFFISSIONE CARTELLO DI CANTIERE CONTENENTE I NOMINATIVI DEL CSP/CSE)**

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)

Questa figura “la troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”.

Il CSP deve coordinare “anche le misure preventive e protettive in dotazione all’opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull’opera stessa”

Il CSP ed il CSE sono figure professionali che devono essere in possesso di specifici requisiti sia per quanto riguarda i titoli di studio (art. 98 comma 1) e professionali che per quanto riguarda i corsi di formazione specifica (art. 98 comma 2). Oltre ai titoli di studio, riportati nel D.Lgs 81/2008, è infatti necessaria esperienza lavorativa e la frequenza di un corso di formazione specifico con verifica di apprendimento finale, conforme ai contenuti di cui all'Allegato XIV.

DOCUMENTI DA REDIGERE durante la progettazione dell'opera a cura del CSP

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'All. XV del D. Lgs. 81/08**
- b) Predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. 81/08, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993**

STRETTA COOPERAZIONE CON IL PROGETTISTA

Nelle fasi di progettazione dell'opera vigila sulle misure generali di tutela

- **al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;**
- **della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro**

Cos'è il PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato XV al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) è il documento più importante ai fini della sicurezza di un cantiere temporaneo o mobile poiché contiene le indicazioni sul “come” quel cantiere dovrà essere strutturato per realizzare in sicurezza l’opera progettata.

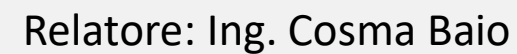
Il PSC è specifico per il singolo cantiere e deriva direttamente dalle scelte progettuali effettuate dal progettista ed è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza nella fase della Progettazione (art. 91, comma 1, lett. a).

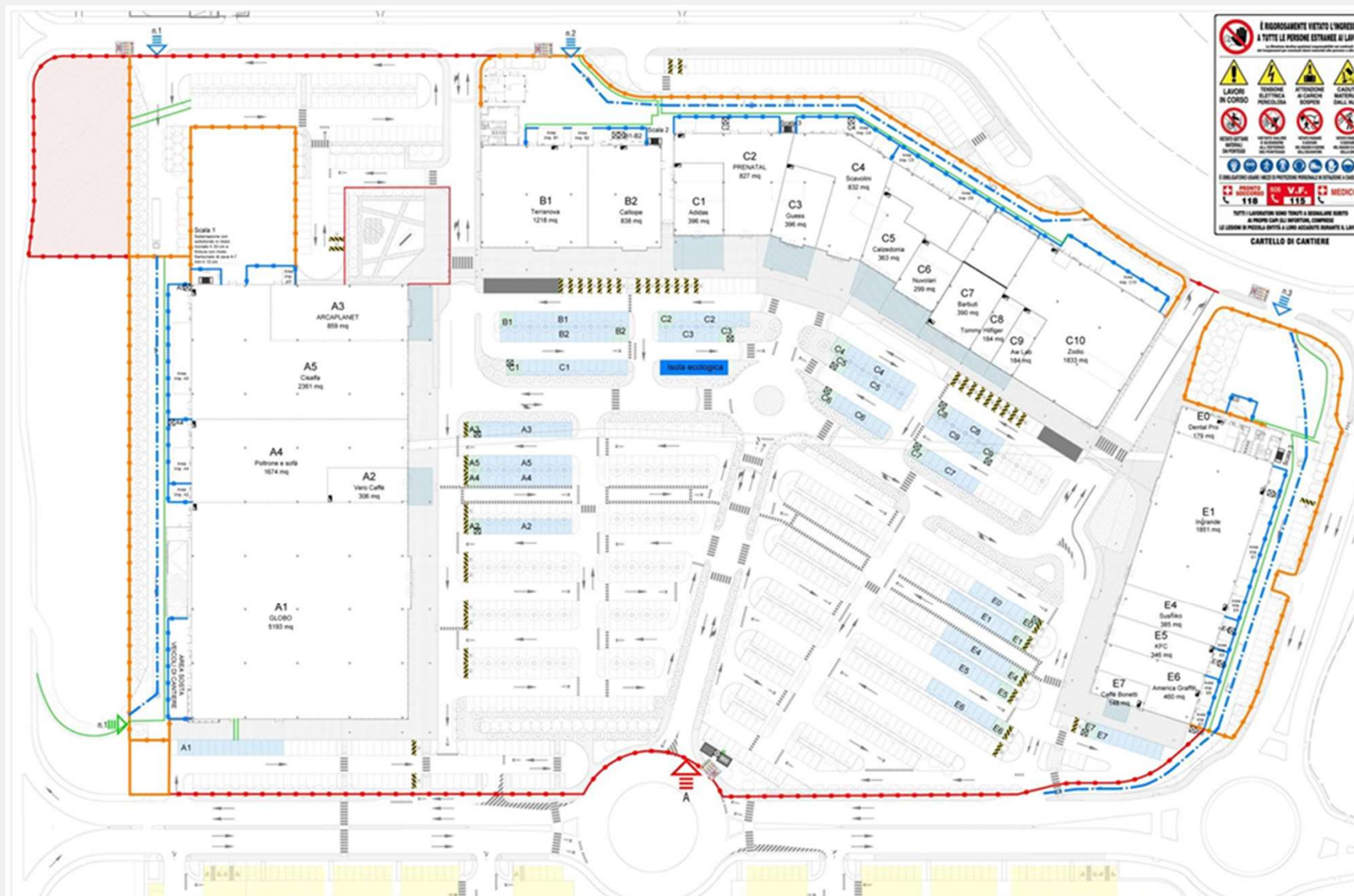
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

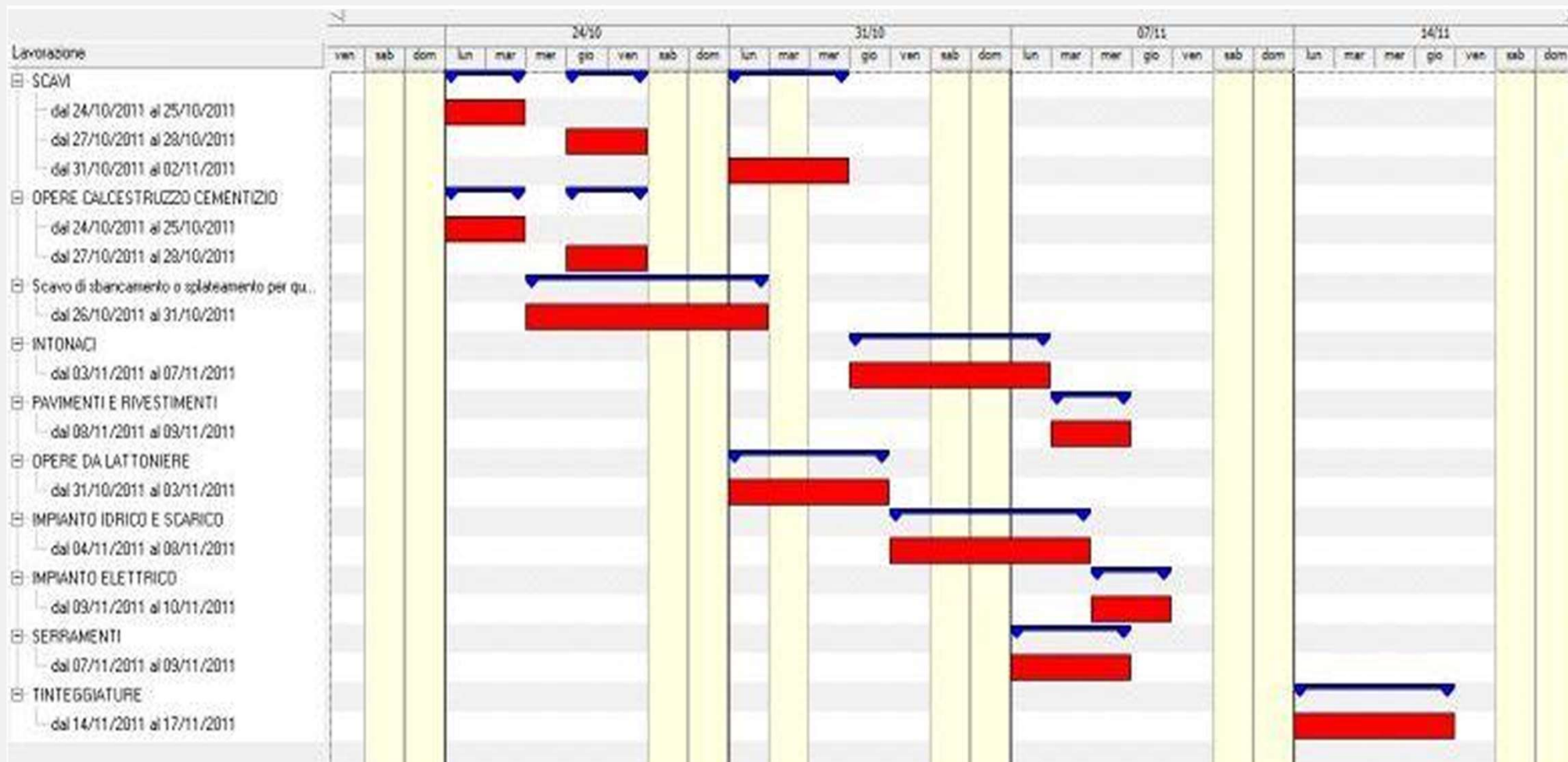
ALLEGATO XV – Contenuti minimi PSC

2.1. - Contenuti minimi

2.1.4. Il PSC é *corredato da tavole esplicative di progetto*, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.







D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ALLEGATO XV – Contenuti minimi PSC

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.3. La stima dovrà essere **congrua, analitica** per voci singole, **a corpo o a misura**, riferita ad **elenchi prezzi standard o specializzati**, oppure basata su **prezziari o listini ufficiali** vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da **indagini di mercato**. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.



Una precisazione sul fascicolo dell'opera

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001

È una figura che si sdoppia in due funzioni,
con ruoli distinti, che possono essere
eventualmente ricoperti anche da due
professionisti diversi; distinguiamo, pertanto,
il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

COORDINATORE per l'esecuzione dell'opera (Art. 90, co. 4 e co. 5 del D. Lgs. 81/08)

il CSE viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e **qualora dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese**

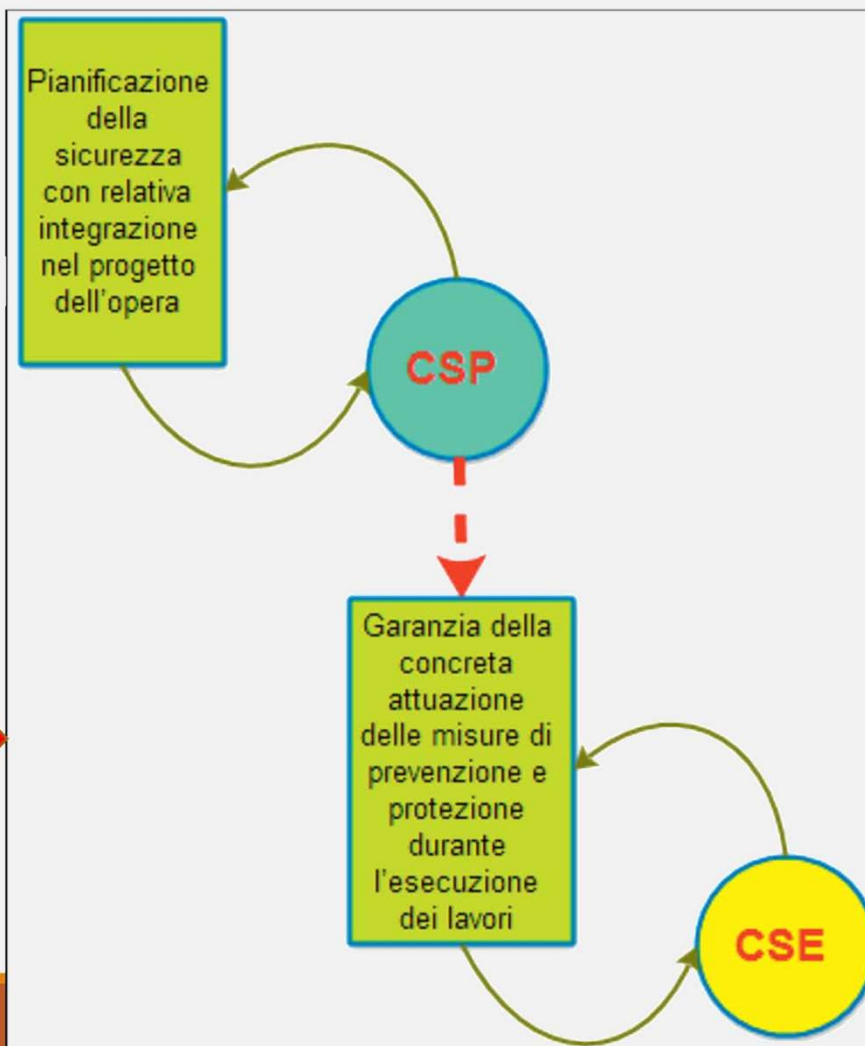
Nel caso in cui sia nominato in corso d'opera oltre ai compiti previsti a suo carico redige il PSC e predispone il fascicolo dell'opera

ENTRAMBI I COORDINATORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DELL'ART.98 PER POTER SVOLGERE I COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo



SINTESI DELLE DUE
FUNZIONI CSP / CSE



Anche il CSE nello svolgimento della sua attività ha degli obblighi di redazione:

**1° ATTIVITA' DI CUI DEVE
RISULTARE TRACCIA SCRITTA:**

**verifica l'idoneità del piano operativo di
sicurezza assicurandone la coerenza con
il PSC**



**CHE SIGNIFICA E IN COSA CONSISTE
QUESTA ATTIVITA'**

Anche il CSE nello svolgimento della sua attività ha degli obblighi di redazione:

2° ATTIVITA' DI CUI DEVE RISULTARE TRACCIA SCRITTA (art. 92, co. 1, lett. c) D. Lgs. 81):

Verbale di sopralluogo preliminare di coordinamento in cantiere e riunioni di coordinamento successive la cui cadenza è stabilita dal coordinatore. La riunione preliminare con i responsabili delle varie ditte o delle singole maestranze (per cantieri modesti) è obbligatoria e necessaria.

Nell'immediatezza viene redatto un verbale con le prescrizioni che il Coordinatore ritiene necessarie per eliminare i rischi emersi durante la riunione e la visita al cantiere

Cos'altro può essere contenuto nel verbale di sopralluogo/coordinamento

Definire le procedure di lavoro (in relazione alla sicurezza) che l'impresa intende porre in essere. Se sono più sicure di quelle ipotizzate in prima battuta nel PSC dal CSP, il CSE **HA il compito di adeguare il PSC all'evoluzione dei lavori rappresentando nel verbale la nuova procedura di lavoro.**

Anche il CSE nello svolgimento della sua attività ha degli obblighi di redazione:

3° ATTIVITA' DI CUI DEVE RISULTARE TRACCIA SCRITTA (art. 92, co.1, lett. a) e) ed f):

Verbali di sopralluogo con cui il CSE verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ivi comprese le procedure di lavoro

L'IMPORTANZA DEI VERBALI DI SOPRALLUOGO

In questo caso lo scopo dei verbali di sopralluogo redatti dal CSE è quello di rilevare per iscritto alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le eventuali inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 DEFINENDO AL CONTEMPO LE MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DI TALI INOSSERVANZE.

La verifica dell'ottemperanza ai verbali di regolarizzazione predisposti dal CSE

Il CSE ha il dovere non solo di indicare l'inosservanza ma soprattutto di fissare un termine entro il quale la ditta deve provvedere a regolarizzare la violazione riscontrata nei termini e modi indicati dal CSE (o al massimo concordandoli con l'impresa). In questo caso o il CSE torna in cantiere o vi rimane (se la tempistica di sistemazione lo consente) fino ad avvenuta sistemazione della situazione di pericolo. Nel frattempo decide (in funzione della gravità della violazione) se la lavorazione in corso debba o meno essere sospesa e/o allontanata l'impresa. Il verbale di sopralluogo deve essere controfirmato per presa d'atto dal rappresentante dell'impresa (preposto, lavoratore, titolare) e lasciato in cantiere per l'OdV.

Impresa affidataria ed impresa esecutrice tra obblighi comuni e obblighi differenti

A differenza dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 89, co. 1 lettera i bis):
impresa esecutrice è l'impresa *"che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"*.

Alcuni obblighi sono comuni alle imprese affidatarie ed a quelle esecutrici **e sono previsti nell'art. 96 del T.U.**

- a) misure conformi all'All. XIII;
- b) accesso e recinzione di cantiere;
- c) disposizione o accatastamento di materiali o attrezzature;
- d) protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;
- e) rimozione dei materiali pericolosi;
- f) stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
- g) Redazione del piano operativo di sicurezza

Cos'è il POS?

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è obbligatorio per tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici che operano in un cantiere temporaneo o mobile. Rappresenta la valutazione dei rischi specifici relativi alle attività che si eserciteranno in quel particolare cantiere essendo, infatti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., art. 89, comma 1, lett. h, un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

Il POS deve tenere in considerazione non solo le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre i rischi specifici connessi con l'attività da svolgere nel cantiere ma anche tutte le misure di prevenzione e protezione individuate e prescritte nel PSC per ridurre i rischi interferenziali derivanti dalla contemporanea presenza, sia spaziale che temporale, di più imprese nel medesimo cantiere temporaneo o mobile.

ING. COSMA BAIO



**Prima Trav. Via Siciliano n.16
Nocera Inferiore (SA)
ingcosmabaio@gmail.com - 3202827575**